



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI LA LOGGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7

OGGETTO:

Eliminazione enunciazioni contrastanti su P.R.G.C. vigente - aree "Pba" e "Pb2". Non variante n. 3

L'anno **duemiladodici** addì **otto** del mese di **marzo** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GERACE Dott. Salvatore - Sindaco	Sì
2. MIGLIOZZI Angelo - Assessore	No
3. MATARAZZO Angela - Assessore	Sì
4. INGARAMO Sergio - Assessore	Sì
5. VENTURI Giuliano - Vice Sindaco	Sì
6. ROMANO Domenico - Assessore	Sì
7. PALLOTTI Ettore - Consigliere	Sì
8. DI STEFANO Giovanni - Assessore	No
9. MANCINI Mario - Presidente	Sì
10. DI MARTINO Monica - Consigliere	Sì
11. GALLO Teresa - Consigliere	Sì
12. MURARO Angela - Consigliere	Sì
13. MALANO Mauro - Consigliere	Sì
14. BERARDI Silvio - Consigliere	Sì
15. PAGLIARIN Elena - Consigliere	Sì
16. ALBERTINO Roberto - Consigliere	Sì
17. NOCERA Giuseppe - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 15
	Totale Assenti: 2

Assume la presidenza del Consiglio il Sig. MANCINI Mario.

Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa Caterina RAVINALE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di La Loggia è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con D.G.R. n. 28-2229 del 22.06.2011;

Vista la nota pervenuta in data 31.01.2012 con prot. n. 1346, (allegata in copia alla presente deliberazione sotto il n. 1 per formarne parte integrante e sostanziale), con cui la direzione dell'ALESSIO TUBI proprietaria dei terreni, segnalava un'incongruenza nella perimetrazione delle superfici nelle aree "Pba" e "Pb2" sul P.R.G.C. nel confronto con la relativa rappresentazione cartografica catastale aggiornata producendo:

- estratto planimetria di P.R.G.C. vigente,
- estratto di proposta di ripermetrazione delle aree Pba e Pb2 come,
- estratto catastale con evidenziate le porzioni di terreno coinvolte.;

Vista la successiva nota pervenuta in data 14.02.2012 con prot. n. 1928, (allegata in copia alla presente deliberazione sotto il n. 2 per formarne parte integrante e sostanziale), con cui la direzione dell'ALESSIO TUBI forniva maggiori chiarimenti in merito a quanto sopra;

Rilevato che dall'esame della documentazione prodotta emerge che:

- tutta la proprietà ALESSIO TUBI ricade in zona "Pba" del vigente P.R.G.C. con la sola esclusione dei mappali 229, 230 e 276 di superficie totale pari a mq.770 in quanto creati da frazionamenti successivi alla stesura del PRGC;
- analogamente a quanto sopra la proprietà del vicino confinante sul lato nord ricade interamente in zona "Pb2" con la sola esclusione dei mappali 274 e 277 di superficie totale pari a mq.411;

Da un'analisi comparativa tra la Tavola P3a del vigente P.R.G.C. e l'estratto catastale aggiornato si rileva che:

- i mappali 229, 230 e 276 di proprietà Alessio Tubi ed evidenziati in rosso nella planimetria allegata alla presente, ricadono in zona "Pb2";
- i mappali 274 e 277, non di proprietà Alessio Tubi, evidenziati in giallo nella planimetria catastale allegata, ricadono in zona "Pba";

Considerato che quanto sopra descritto genera effettivamente un evidente contrasto nelle modalità attuative che può essere univocamente eliminato attraverso la ricomposizione di entrambe le proprietà secondo le zone urbanistiche omogenee prevalenti, includendo all'interno delle stesse i reliquati di terreno con minor corpo che non troverebbero altrimenti attuazione in base alle norme di area attribuite alle porzioni principali;

Quale univoco rimedio, così come indicato nella proposta cartografica allegata, occorrerà infatti:

- modificare la perimetrazione dell'area "Pba" includendo al suo interno i mappali 229, 230 e 276 ed escludendo i mappali 274 e 277 in modo che tutti i lotti catastali di proprietà Alessio Tubi, anche quelli frazionati successivamente all'adozione del P.R.G.C. trovino modalità di attuazione unitarie,
- allo stesso modo e per le stesse motivazioni occorrerà modificare la perimetrazione dell'area "Pb2" includendo i mappali 277 e 274, non di proprietà Alessio Tubi, ed escludendo i mappali 229, 230 e 276;

A supporto di quanto sopra indicato si evidenzia che:

- all'art. 26/10 al punto d) comma 2 delle N.T.A. si prevede per l'area "Pb2" la dismissione

- gratuita dell'area S5 (n.° 8);
- tale prescrizione è contenuta anche al punto d) dell'art. 26/10 bis delle N.T.A. relativo all'area "Pba";
- la dismissione, che rientra tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione comunale, se non venisse ricondotta nell'ambito di un'unica area normativa, risulterebbe di difficile attuazione e renderebbe inoltre inattuabile qualsiasi richiesta di Permesso di Costruire o S.U.E. da parte della proprietà confinante, in quanto l'area da cedere risulta totalmente di proprietà della Alessio Tubi;
- con la ripermimetrazione proposta invece tutti i terreni in proprietà Alessio Tubi ricadrebbero in area "Pba" attribuendo ad un solo soggetto, peraltro proprietario di tutti i terreni coinvolti, l'onere di provvedere alle dismissioni di cui ai punti b) e d) dell'art. 26/10bis delle N.T.A.;

Considerato che l'art. 17, comma 8°, lett. a) della L.R. 56/77 e s.m.i., prevede che non costituiscano varianti al P.R.G.C. *"le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio"*;

Ritenuto pertanto opportuno per un'efficace ed univoca previsione attuativa degli interventi urbanistici ed edilizi delle aree "Pba" e "Pb2", nonché per favorire una corretta attuazione della dismissione dell'area a servizi come previsto, provvedere alla ripermimetrazione delle aree citate riportando la cartografia del P.R.G.C. vigente all'effettiva situazione catastale aggiornata secondo quanto segnalato, eliminando così l'evidente contrasto tra l'enunciazione contenuta nell'art. 26/10 con quella contenuta nell'art. 26/10 bis, circa la dismissione dell'area S5 (n.° 8);

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Dato atto che, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Pianificazione e Gestione del Territorio, mentre non si è provveduto ad assumere il parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrata;

Procedutosi a votazione, in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 15

Votanti n. 11

Astenuti n. 4 (Berardi, Pagliarin, Albertino, Malano)

Voti favorevoli n. 11

DELIBERA

1. Di accogliere ex art.17, comma 8°, lett. a) della L.R. 56/77 e s.m.i., la proposta di ripermimetrazione delle aree "Pba" e "Pb2", secondo l'indicazione cartografica circa la reale consistenza delle attuali superfici catastali dei terreni ad eliminazione del contrasto tra l'enunciazione contenuta nell'art. 26/10 con quella contenuta nell'art. 26/10 bis, circa la dismissione dell'area S5 (n.° 8);

2. Di approvare in conseguenza a quanto sopra, la rappresentazione cartografica corretta rappresentata nell'elaborato allegato che riporta la nuova perimetrazione delle aree "Pba" e "Pb2";
3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio di provvedere all'espletamento delle conseguenti procedure previste dal citato art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i..

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l'art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Procedutosi a votazione, in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 15

Votanti n. 11

Astenuti n. 4 (Berardi, Pagliarin, Albertino, Malano)

Voti favorevoli n. 11

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

GG/tm
CC-2012-00007

In originale firmati.

IL PRESIDENTE
F.to: MANCINI Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Caterina RAVINALE

N. 194 REG. PUBBL.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13/03/2012.

La Loggia, li 13/03/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Caterina RAVINALE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo.

La Loggia, li 13/03/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267

08-mar-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

DIVENUTA ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE